



**REGOLAMENTO PER  
L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  
SECONDO I REQUISITI DEL  
D.P.R.462/01**

**REG-02**


Rev. 02 del 25/11/2019

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE  
SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01 DI TORAMO  
CERTIFICAZIONI S.r.l.**

<b>Rev.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREPARATO</b>	<b>APPROVATO</b>
02	25/11/2019	MODIFICHE A SEGUITO RILETTURA NORMA 17065		
01	28/05/2018	REVISIONE PARAGRAFO 16		
00	21/03/2015	PRIMA EMISSIONE		

## Indice

<b>1.0</b>	<b>GENERALITÀ'</b> .....	<b>2</b>
<b>2.0</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>2</b>
<b>3.0</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>4.0</b>	<b>OBBLIGHI DELLE PARTI E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>3</b>
	4.1 Obblighi di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ....	3
	4.2 Obblighi del Cliente. ....	4
	4.3 Limitazioni delle responsabilità di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ....	5
<b>5.0</b>	<b>DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>6.0</b>	<b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE</b> .....	<b>6</b>
<b>7.0</b>	<b>VERIFICHE STRAORDINARIE</b> .....	<b>7</b>
<b>8.0</b>	<b>GESTIONE DEI CERTIFICATI/RAPPORTI DI VERIFICA</b> .....	<b>9</b>
<b>9.0</b>	<b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLE REGOLE DEL SISTEMA D'ISPEZIONE</b> .....	<b>9</b>
	9.1 Modifiche disposte da Enti terzi (normazione/accreditamento) .....	9
	9.2 Modifiche disposte da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.....	9
<b>10.0</b>	<b>RISERVATEZZA</b> .....	<b>9</b>
<b>11.0</b>	<b>RECLAMI e RICORSI</b> .....	<b>10</b>
<b>11.1</b>	<b>CONTENZIOSI - Foro competente</b> .....	<b>11</b>
<b>12.0</b>	<b>SCADENZE</b> .....	<b>11</b>
<b>13.0</b>	<b>TARIFFARIO E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE</b> .....	<b>11</b>
	13.1 SCONTISTICA .....	12
	13.2 MAGGIORAZIONI .....	12
<b>14.0</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>12</b>
<b>15.0</b>	<b>COLLABORAZIONE</b> .....	<b>13</b>
<b>16.0</b>	<b>INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</b> .....	<b>13</b>

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

## 1.0 GENERALITÀ'

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. (in seguito solo TORAMO) per l'esecuzione dei servizi di verifica secondo quanto disposto dal DPR n. 462 del 22/10/2001 e le modalità di richiesta e ottenimento di tali servizi.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO"

L'accesso ai servizi è aperto a tutte le Organizzazioni che si configurino come luogo di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del DPR 462/01 e dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 26870 del 5 maggio 2005.

La documentazione rilasciata da TORAMO è riferita all'attività di verifica svolta sull'impianto dell'Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione si intende una Società, Impresa, Ditta, Ente o Associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica e che si configuri come luogo di lavoro. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione. Sono considerati altresì lavoratori quelli definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 9 Aprile 2009 n 81, integrato dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106.

Per l'attività di verifica TORAMO applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. TORAMO può legittimamente non accettare richieste di verifiche ispettive che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una Pubblica Autorità, qualora ne sia a conoscenza.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di verifica vengono considerate e trattate come riservate.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nel manuale e nelle procedure di Toramo.

## 2.0 NORMA DI RIFERIMENTO


La legislazione applicabile allo svolgimento delle verifiche elettriche è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:

- DPR 462 del 22/10/2001 e Direttiva Ministero Attività Produttive dell'11 marzo 2002;
- Norme CEI di riferimento del settore.

## 3.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento definisce il regolamento adottato da TORAMO per la verifica agli impianti specificati all'art.1 della direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11/3/02 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001. Questi sono:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

Essa descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra TORAMO e le Organizzazioni che vi si rivolgono, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

TORAMO applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, TORAMO non svolge - né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate - attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.


Inoltre TORAMO garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

TORAMO non subappalta le attività di ispezione ad altri Enti/Società/Organismi ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

## **4.0 OBBLIGHI DELLE PARTI E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

### **4.1 Obblighi di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.**

- A. TORAMO si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- B. TORAMO si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza: TORAMO garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. TORAMO si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
  - imparzialità: TORAMO garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale. L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi di TORAMO.
  - riservatezza: tutto il personale TORAMO, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare informazioni relative al prodotto certificato (ai sensi dell'allegato VI o X) o all'organizzazione saranno divulgate a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto comunque della legislazione vigente con particolare riferimento alla normativa relativa la privacy.
- C. TORAMO si impegna ad informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; TORAMO non è in alcun modo responsabile per eventuali danni

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		


causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con TORAMO, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

- D. TORAMO garantisce le coperture assicurative previste dalla normativa vigente, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;
- E. In ambito di verifica periodica e straordinaria dell'impianto, TORAMO si impegna nella loro esecuzione secondo le modalità indicate dal presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- F. TORAMO garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

#### **4.2 Obblighi del Cliente.**

Il cliente, per tutto il periodo di validità dell'attestazione di conformità rilasciata, si impegna a:

- A. non formulare analoga domanda di Ispezione per lo stesso servizio ad altro Organismo notificato;
- B. rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;
- C. accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., e accettare altresì, ispettori TORAMO in affiancamento/addestramento e ispettori TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- D. fornire tutte le informazioni/documenti che TORAMO potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che TORAMO ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- E. consentire al personale ispettivo TORAMO designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;
- F. mettere a disposizione del personale ispettivo TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l.;

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

- G. ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a TORAMO le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con TORAMO ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- H. accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di TORAMO e impegnarsi a risolvere le non conformità/osservazioni emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e modi concordati;
- I. consentire a TORAMO l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a TORAMO o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;
- J. attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti a tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati nel regolamento;
- K. assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- L. non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di TORAMO e/o del servizio di valutazione considerato.
- M. Comunicare a TORAMO il cambio del Legale Rappresentante.


In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, TORAMO ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

#### **4.3 Limitazioni delle responsabilità di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.**

TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., nello svolgere l'incarico, non assume mai il ruolo d'organo responsabile dell'esecuzione dell'Opera (progettista, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice) e di conseguenza le correlate responsabilità.

TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l., avendo un ruolo non operativo né impositivo durante lo svolgimento dei lavori, non è responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, né è responsabile nel caso di utilizzo non corretto delle opere stesse.

Per quanto sopra, TORAMO non partecipa:

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

- alla stesura di progetti o di prescrizioni tecniche;
- alla direzione o alla sorveglianza dei lavori.

A maggior chiarimento, la responsabilità di TORAMO è quella concernente una prestazione intellettuale. Tale responsabilità non può essere invocata per opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d'uso comunicata o per le quali i relativi e concordi documenti non sono stati forniti.

TORAMO svolge le sue attività con riferimento alla legislazione ed alla normativa vigente.

## **5.0 DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito di TORAMO e reso disponibile dietro eventuale richiesta; all'atto dell'accettazione diventa parte integrante del contratto stesso.

I Clienti intenzionati a concludere il contratto con TORAMO possono richiederne copia preventiva. Tutte le comunicazioni tra le parti in relazione al Contratto potranno essere inviate via telefax, posta ordinaria, e-mail ad eccezione delle comunicazioni di cui ai successivi punti che dovranno essere inviate con lettera raccomandata, ovvero con posta elettronica certificata.


Le comunicazioni consegnate di persona o inviate per telefax avranno effetto immediato, purché inviate in giornata e orario lavorativo e, in caso contrario, alla prima giornata lavorativa successiva; le comunicazioni inviate per lettera raccomandata avranno effetto dalla data documentata di ricezione.

## **6.0 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE**

Le Organizzazioni che desiderino avvalersi del servizio di verifica, devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail l'incarico di verifica MR-15.1 (reperibile sul sito [www.toramocertificazioni.it](http://www.toramocertificazioni.it)) debitamente compilato. A seguito di questo contatto, qualora ne sussistano le condizioni, verrà inoltrata un'offerta formale, contenente l'importo e le condizioni della prestazione da svolgere. Le Organizzazioni che decidano di avvalersi del servizio di verifica, devono pertanto inviare a mezzo fax, posta od e-mail il modulo contrattuale debitamente compilato e sottoscritto. In casi particolari (gare, Organizzazioni operanti su tutto il territorio nazionale, ecc), TORAMO si riserva di inviare l'offerta sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione, integrata se del caso da un sopralluogo preventivo.

Al ricevimento del modulo contrattuale per l'esecuzione della verifica, TORAMO invierà all'Organizzazione conferma di accettazione del contratto stesso (per accettazione è sufficiente anche il solo invio all'Organizzazione del modulo controfirmato) ed introdurrà nel proprio scadenziario l'impianto oggetto del contratto ed eseguirà le verifiche alle varie scadenze programmate, secondo le leggi vigenti o come richiesto dal Cliente (qualora più restrittiva rispetto ai termini previsti dalla legge). Il modulo contrattuale per l'esecuzione della verifica debitamente compilato dall'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di TORAMO formalizzano contrattualmente gli interventi di TORAMO espletati secondo il presente Regolamento.

La visita consiste in una verifica di conformità dell'impianto alle Leggi e Normative Tecniche di riferimento di settore, nonché una valutazione di completezza e adeguatezza della documentazione dell'impianto a quanto richiesto dal DPR 462/01. Durante le verifiche deve essere garantito ai tecnici

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

TORAMO il libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte di personale esperto dell'Organizzazione incaricato dell'assistenza alla verifica.

In particolare, la verifica in campo è preceduta da un esame della documentazione relativa all'impianto oggetto della verifica. L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzi tutto completa, cioè soddisfatti tutti i requisiti applicabili, non lasci spazio a dubbi interpretativi e deve essere congruente tra le sue varie parti e facilmente leggibile.

Le modalità dettagliate adottate da TORAMO per l'esecuzione delle differenti tipologie di verifica sono indicate, per quanto ritenuto necessario a giudizio di TORAMO, in specifiche procedure. Le istruzioni suddette sono a disposizione delle organizzazioni a richiesta, limitatamente al caso di pertinenza.

Da parte sua, l'Organizzazione si impegna a fornire ai rappresentanti di TORAMO incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte, consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi. L'Organizzazione, peraltro, conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati TORAMO (ricusazione), qualora essa ravvisi la sussistenza di conflitto di interessi.

L'ispettore in fase di sopralluogo emette il rapporto di Pre-Audit. Tale rapporto è il documento che attesta che la verifica dell'impianto sia stata effettuata dal punto di vista documentale, visivo e strumentale; qualora anche una sola delle fasi non risultasse completa l'Organismo non potrà rilasciare il verbale di verifica; in tal caso Toramo Certificazioni S.r.l. è sollevato da qualsiasi responsabilità a cui il Cliente può incorrere in caso di controllo da parte degli Organi Competenti (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc...).

Trascorsi 30 giorni lavorativi dal rilascio del rapporto di Pre-Audit senza che il Cliente abbia provveduto a rimuovere le cause del mancato completamento dell'iter ispettivo comunicandolo a Toramo Certificazioni S.r.l., l'Organismo provvederà all'emissione di verbale con esito negativo. In caso di comunicazione da parte del Cliente entro 30 giorni lavorativi, Toramo Certificazioni S.r.l. procederà con la conclusione dell'iter ispettivo.

Il rapporto relativo ad ogni verifica sarà emesso da TORAMO nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione della stessa. Il documento si compone di un verbale di verifica corredato da un rapporto tecnico con eventuali allegati, che attesta la conformità alle normative di riferimento.

In caso di rilievo di non conformità, tali da far concludere la verifica con esito non positivo, copia del verbale di verifica verrà trasmessa all'Autorità Pubblica competente per i necessari accertamenti di legge entro 7 giorni lavorativi dalla data della verifica.

Il verbale di verifica potrà contenere osservazioni/note scaturite a seguito dell'ispezione con esito positivo, che l'Organizzazione potrà prendere in considerazione allo scopo di elevare il grado di sicurezza dell'impianto.

Si intende non conformità il mancato rispetto di Norme di Legge penalmente sanzionabili limitatamente all'oggetto della verifica per cui TORAMO ha l'incarico.

## **7.0 VERIFICHE STRAORDINARIE**

E' l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica



- richiesta dall'Organizzazione
- modifica sostanziale dell'impianto

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, l'Organizzazione è tenuta a far effettuare la verifica straordinaria a TORAMO affinché venga attestato il ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell'impianto. In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica tranne il caso in cui venga verificato tutto l'impianto di terra.

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale. Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della successiva verifica periodica.


Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria ci si può attenere alla circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

*“Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:*

- *variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);*
- *aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;*
- *una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;*
- *negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,*
- *cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).*

*Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio”.*

Relativamente alle verifiche straordinarie è facoltà dell'Organizzazione chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

## **8.0 GESTIONE DEI CERTIFICATI/RAPPORTI DI VERIFICA**

Dal momento del rilascio del verbale, TORAMO aggiorna il proprio elenco dei verbali emessi. L'elenco non è disponibile al pubblico, ma è a disposizione delle autorità di vigilanza, nel caso ne sia fatta richiesta.

TORAMO invia periodicamente al Ministero competente, l'elenco dei verbali emessi, in base a quanto richiesto dalla Direttiva del Ministero delle Autorità Produttive dell'11 marzo 2002.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'Organizzazione ed il suo indirizzo;
- il numero di impianto, come codificato da TORAMO;
- il tipo di servizio effettuato;
- la frequenza della verifica (biennale/quinquennale);
- la data di emissione del verbale;
- nominativo ispettore/i.

## **9.0 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLE REGOLE DEL SISTEMA D'ISPEZIONE**

### **9.1 Modifiche disposte da Enti terzi (normazione/accreditamento)**

Nel caso in cui siano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, guide degli enti nazionali e internazionali) TORAMO ne dà immediata comunicazione provata ai Clienti, accordando loro il tempo ragionevolmente necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare nonché per revisionare e aggiornare attrezzature e materiali di fornitura secondo le nuove norme. Nel caso gli stessi Enti dispongano date certe, tale sarà comunicata con richiesta prova di ricevimento.

### **9.2 Modifiche disposte da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.**

Salvo il caso di cui al punto precedente, TORAMO non modifica le regole del proprio sistema d'Ispezione, avendo cura della massima precisione in quanto alla definizione dell'incarico, del suo oggetto e dei suoi obiettivi; tutte le procedure sono soggette alle regole della Qualità e del miglioramento continuo.

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet [www.toramocertificazioni.it](http://www.toramocertificazioni.it) E' responsabilità del Cliente avere la versione aggiornata del Regolamento scaricandolo dal sito o chiedendone copia all'Organismo stesso.


Il Regolamento è parte integrante del contratto, il Cliente all'atto della sottoscrizione dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.

E' responsabilità del Cliente verificare la versione aggiornata del Regolamento presente sul sito internet di Toramo Certificazioni S.r.l.

## **10.0 RISERVATEZZA**

Oltre quanto specificatamente previsto nel presente regolamento TORAMO garantisce che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei Clienti, siano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

- disposizione dell'Ente di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il Cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine delle suddette garanzie, il personale della TORAMO coinvolto nell'Ispezione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale è fornito al Cliente su richiesta; inoltre i rapporti d'ispezione sono resi disponibili esclusivamente al Cliente e alla Compagnia di Assicurazione da egli impegnata, previa autorizzazione formale del Cliente, con copia per l'archivio TORAMO e per gli Ispettori coinvolti nelle fasi ispettive.

### **11.0 RECLAMI e RICORSI**

TORAMO monitora istituzionalmente il livello di soddisfazione della clientela, raccoglie gli eventuali suggerimenti onde procedere unitamente ai riesami e al miglioramento continuo.

Nello stesso modo prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti ma anche da altre fonti eventualmente coinvolte, alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal Cliente o da altra fonte, essi saranno contattati per i necessari chiarimenti. I reclami presi in considerazione sono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento è confermato per iscritto al reclamante.

I reclami sono esaminati da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l., che svolge le opportune indagini, ad opera del suo personale estraneo all'attività ispettiva (il direttore tecnico, la direzione dell'organismo), i quali intervengono mediante interviste del personale ispettivo coinvolto, anche con la ripetizione dei controlli e a mezzo indagini tecniche sul mercato, pubblicazioni specifiche e altro. TORAMO comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini e le eventuali azioni intraprese entro un mese dal ricevimento del reclamo.

TORAMO utilizza i reclami dei Clienti e le successive iniziative intraprese per il miglioramento del servizio, secondo le procedure della qualità; conserva le registrazioni relative ai reclami, allegandone copia nel fascicolo della commessa.


Nel caso del ricorso, quando il motivo del contendere è sull'esito incontrovertibilmente negativo del rapporto ispettivo, potrà instaurarsi la procedura arbitrale laddove dovrà essere concordemente nominata una commissione composta da un numero dispari di membri per decidere in merito alla validità del ricorso, scelti con i criteri che seguono.

- un membro è nominato dal Legale rappresentante di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.;
- un membro è nominato dal ricorrente;
- un terzo membro è richiesto ad un Ente Terzo "Super Partes" (per es. Ordine degli Ingegneri, Presidente del Tribunale).

Il Legale rappresentante di TORAMO convocherà la Commissione entro un mese dalla ricezione del ricorso; la Commissione può fare intervenire esperti nel campo produttivo del ricorrente, i quali devono essere indipendenti tanto dal ricorrente che da TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.

L'esame della documentazione e la decisione normalmente è presa in un'unica seduta della Commissione ed è rimandata ad altre sedute solo in casi eccezionali.

I costi della controversia saranno interamente a carico di TORAMO se il ricorso è accolto, del ricorrente se il ricorso è respinto.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

### **11.1 CONTENZIOSI - Foro competente**

Per ogni ulteriore controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dei Contratti e del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante che non risulti risolta con le attività sopra descritte, è competente in via esclusiva il Foro provinciale del luogo di stipula del contratto.

### **12.0 SCADENZE**

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti di TORAMO sono indicate a volte delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente anticipati alla fine del mese di luglio, salvo diverso accordo condiviso.

### **13.0 TARIFFARIO E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE**

Le tariffe di TORAMO relative alle ispezioni sono riportate nelle *condizioni contrattuali* delle singole offerte redatte specificamente per ciascuno Cliente sulla base della modulistica standard di TORAMO e fanno riferimento al TARIFFARIO UFFICIALE dell'Organismo approvato dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di Toramo Certificazioni S.r.l...

In generale, le voci prese in considerazione ai fini del tariffario sono determinate sulla base dell'analisi dei costi in funzione del tempo impiegato; per ogni blocco viene applicato una spesa oraria che moltiplicato per il tempo sviluppa la tariffa.

Potranno essere ulteriormente considerate le seguenti voci:

- risorse umane
- risorse materiali
- spese vive
- spese generali

e i casi particolari come:

- eventuali ispezioni suppletive di chiusura delle non conformità
- interventi extra, ad esempio in caso di ripetizione parziale d'ispezioni per cause non imputabili a TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l..

La durata del contratto è definita nelle *condizioni contrattuali* delle singole offerte, così come i termini per la fatturazione delle prestazioni.


Vale inoltre quanto segue:

le parti hanno rispettivamente facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 60 dalla data dell'ultima verifica effettuata attraverso comunicazione formale.

Nel caso in cui il Cliente receda il contratto oltre il termine stabilito, egli s'impegna a corrispondere a TORAMO l'importo relativo alle spese di gestione e tenuta in carico dell'impianto pari al 50% del prezzo del contratto. In ogni caso la prima verifica verrà comunque fatturata. La proposta di disdetta del contratto verrà tacitamente accettata da TORAMO se notificata entro 60 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'ultima verifica. Tuttavia, nel caso il Cliente disdica le attività d'Ispezione programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TORAMO si riserva la facoltà di addebitare l'intero importo della verifica.

Si precisa che dopo la chiusura del contratto, non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TORAMO si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

Ciò darà luogo a una nuova procedura contrattuale, fermi restando i termini sopra indicati.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

Le Parti espressamente convengono che il mancato adempimento anche di uno soli degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi e punti comporterà la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno. Le Parti si riservano altresì la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti sia dichiarata fallita o sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale.

TORAMO non sarà responsabile del ritardo nell'espletamento dell'incarico o della mancata esecuzione dello stesso, qualora intervengano cause di forza maggiore, o cause comunque non imputabili a TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.. In questo caso il Cliente riconoscerà a TORAMO l'importo delle prestazioni a seconda dei casi sopra richiamati, poiché il compenso è comunque dovuto.

### 13.1 SCONTISTICA

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. si riserva la possibilità di scontare le tariffe in vigore fino ad un massimo del 30%.

I fattori che determinano lo sconto applicabile sono:

- A. numero di impianti affidati dal Cliente a Toramo Certificazioni S.r.l.;
- B. regolarità del Cliente nei pagamenti delle prestazioni fornite da Toramo Certificazioni S.r.l.;
- C. contratto stipulato on line ricevuto a mezzo mail, p.e.c. o raccomandata;
- D. parco impianti (minimo 3) ubicati nello stesso isolato.

Inoltre per più impianti installati in un edificio oggetto di verifica da parte di Toramo Certificazioni S.r.l. la scontistica può arrivare al 35% qualora la verifica venga effettuata nella stessa giornata.

### 13.2 MAGGIORAZIONI

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. si riserva la possibilità di aumentare le tariffe in vigore in funzione di determinate condizioni:

- A. Logistica: centri storici, ZTL, difficoltà di collegamenti pubblici (luoghi isolati), estero, distanza dalla sede operativa;
- B. Particolari rischi lavorativi. Esempio: Legge Seveso, cantieri edili (luoghi ad alto rischi: esplosivi – impianti chimici ecc), presenza di rischi interferenziali, ecc.;
- C. Esigenze di tempistica: richieste di intervento in tempi ristretti;


### 14.0 DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto.

TORAMO è responsabile unicamente nei confronti del Cliente.

Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle *condizioni* contrattuali e delle singole offerte, il Contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali dello Stato emanate per il settore di competenza.

	<b>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SECONDO I REQUISITI DEL D.P.R.462/01</b>	<b>REG-02</b>
Rev. 02 del 25/11/2019		

## 15.0 COLLABORAZIONE

TORAMO si fa parte attiva nello scambio d'informazioni con altri organismi di certificazione ed enti di normazione onde contribuire allo sviluppo, razionalizzazione e semplificazione delle attività di ispezione e normazione correlate.

## 16.0 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti dall'Organizzazione Cliente saranno trattati per lo svolgimento del servizio di certificazione di impianti ascensori e per le verifiche periodiche e straordinarie previste dagli artt. 13-14 del D.P.R. 162/99 e s.m.i..

- 1) Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici. I dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici.
- 2) Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non conforme alle finalità di raccolta.
- 3) Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del servizio. Il rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
- 4) I dati saranno comunicati ai seguenti soggetti:
  - Al Personale Dipendente di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.;
  - Ai Membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
  - Agli Ispettori facenti parte del gruppo di verifica per il quale è conferito l'incarico;
  - Al Consulente amministrativo;
  - Alle Autorità Pubbliche che dovessero richiederli con i loro atti;
  - Ad Accredia - Organismo di Accreditamento Nazionale.
- 5) I dati relativi alle Organizzazioni Clienti i cui progetti e/o manufatti sono stati validati/ispezionati conformi, completi dei riferimenti alla certificazione conseguita saranno tutelati in sicurezza nell'archivio di TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.. Tali ispezioni potranno essere citate nelle documentazioni illustrative e/o con pubblicazione sul sito internet di TORAMO limitatamente all'intervento compiuto e alla localizzazione dello stesso.
- 6) Il titolare del trattamento è TORAMO con sede in via Madonna di Ponza, s.n.c. 04023 FORMIA -LT- tel./fax 0773630389 e-mail: [info@toramocertificazioni.it](mailto:info@toramocertificazioni.it)
- 7) L'Organizzazione Cliente ha diritto di conoscere in ogni momento i dati che la riguardano nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare rivolgendo istanza al titolare del trattamento.

*P.S. Nel caso l'organismo utilizzi modulistica riportante privacy che fa riferimento all'ART. 13 D.Lgs 196/2003 avente data successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento UE 2016/679, con la presente si specifica che il documento sarà trattato in ogni caso con le regole vigenti.*

*(fine regolamento)*